

**ISCRIZIONE AL RUNTS:
I PRINCIPALI ASPETTI OPERATIVI PER GLI ENTI NO PROFIT**

*** * ***

**INQUADRAMENTO GENERALE:
ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E PARTICOLARI CATEGORIE DI ETS**

TORINO 1° DICEMBRE 2021

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO

DUE DOMANDE:

- 1) QUALI ATTIVITA' DEVONO ESERCITARE GLI ETS?
- 2) CHE FORMA GIURIDICA DEVONO ASSUMERE GLI ETS ?

COSA DEVONO FARE GLI ETS → ART. 5

Devono esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto:

interventi e servizi sociali - interventi e prestazioni sanitarie - prestazioni socio-sanitarie - educazione, istruzione e formazione professionale – attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente - tutela degli animali e prevenzione del randagismo - tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - formazione universitaria e post-universitaria - ricerca scientifica di particolare interesse sociale - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso - formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo - attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale - alloggio sociale - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti - agricoltura sociale - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e dei consumatori - promozione delle pari opportunità - adozione internazionale - protezione civile - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ È TASSATIVO

può essere aggiornato con DPCM su proposta del Ministero del Lavoro

MASSIMA N. 6 DELLA COMMISSIONE TERZO SETTORE CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO

Indicazione nello statuto delle attività esercitate dall'Ente

Non è necessario che l'atto costitutivo di un ETS riporti l'esatta e letterale menzione delle attività così come esse sono descritte all'art. 5 del CTS, potendo la formula lessicale scelta nella redazione dell' "oggetto sociale" discostarsi da quella legislativa, purché sia ad essa concettualmente riconducibile.

Inoltre, giacché nessun limite pone il CTS al riguardo, l'ente può scegliere di indicare nel suo atto costitutivo (e/o nello statuto) solo alcune delle attività elencate all'interno di una delle lettere nelle quali si divide l'art. 5 CTS o indicare congiuntamente attività descritte all'interno di lettere diverse.

CHI SONO GLI ETS → ART. 4

Sono enti del Terzo settore ● le organizzazioni di volontariato ● le associazioni di promozione sociale ● gli enti filantropici ● le imprese sociali ● le cooperative sociali ● le reti associative ● le società di mutuo soccorso ● le associazioni, riconosciute o non riconosciute ● le fondazioni (....) iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

CHI SONO GLI ETS → ART. 4

Sono enti del Terzo settore

.... e gli *altri enti di carattere privato* costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

✱ COMITATI ETS (ART. 39 C.C.)

✱ TRUST ETS (già ammesso il trust onlus; non è soggetto di diritto, ma ha soggettività tributaria e può munirsi di CF)

QUALI ENTI NON SONO ETS?

- enti senza scopo di lucro che **NON** perseguono finalità di cui all'art. 5
→ finalità di natura privata → solo codice civile
 - fondazioni bancarie • le formazioni e le associazioni politiche
 - sindacati • associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche • le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

QUALI ENTI NON SONO ETS?

- **SOCIETÀ BENEFIT** (L. 208/2015, articolo unico, comma 376):
nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse
(perseguono comunque un lucro soggettivo)
- **START-UP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE**
(art. 25, c. 4, DL 179/2012)

ENTI RELIGIOSI CIVILMENTE RICONOSCIUTI

(ART. 4, COMMA 3 CTS)

Le norme del CTS si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, a condizione che sia adottato **un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata**, che, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del CTS medesimo e sia depositato nel RUNTS.

Deve essere costituito un patrimonio destinato (ad uno specifico affare)
→ART. 10 CTS → 2447 BIS CC

🗨️ Il contenuto del regolamento è delineato dall'art. 14 del DM 106/2020

ARTICOLO 98 - MODIFICHE AL CODICE CIVILE

«Art. 42-bis (Trasformazione, fusione e scissione)

Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche T.F.S.

(...)

Gli atti relativi alle T.F.S. per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel RI sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di ETS, nel RUNTS.»

👉 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

- Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate

👉 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale RUN, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

DENOMINAZIONE SOCIALE (ART. 12)

- ⇒ La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.
- ⇒ L'indicazione ETS o dell'acronimo ETS non può essere usata da soggetti diversi dagli ETS.

ARTICOLO 20 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti gli ETS costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione.

ENTI GIA' TIPIZZATI DAL CODICE CIVILE

ARTICOLO 21 - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'atto costitutivo deve indicare:

- denominazione
- assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale
- sede legale
- patrimonio iniziale ai fini dell'**eventuale riconoscimento della personalità giuridica**
- le norme sull'ordinamento, amministrazione e la rappresentanza dell'ente
- i diritti e gli obblighi degli associati
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione
- la durata dell'ente, se prevista.

- ART. 22 - ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA
- ART. 23 - PROCEDURA DI AMMISSIONE E CARATTERE APERTO DELLE ASSOCIAZIONI
- ART. 24 - ASSEMBLEA
- ART. 25 - COMPETENZE INDEROGABILI DELL'ASSEMBLEA
- ART. 26 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 27 - CONFLITTO D'INTERESSI
- ART. 28 - RESPONSABILITA'
- ART. 29 - DENUNZIA AL TRIBUNALE
- ART. 30 - ORGANO DI CONTROLLO
- ART. 31 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE (artt. 23 c.4, 24 c.6, e 26 c.8)

«Fondazioni il cui statuto preveda la costituzione di un organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato»

Oltre al consiglio direttivo (*governance*), vi è altro organo partecipativo con funzione attiva nella gestione della fondazione:

- un organo assembleare, analogo alle assemblee delle associazioni (ass. dei fondatori, anche nuovi);
- oppure, un organo di indirizzo, le cui funzioni consistono nella determinazione delle politiche generali di perseguimento dello scopo cui l'organo amministrativo deve attenersi.

RIMANE COMUNQUE UNA FONDAZIONE TIPICA

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ARTT. 32, 33 E 34)

- FORMA: associazione, riconosciuta o non riconosciuta (**NO FONDAZIONE**)
 - ASSOCIATI: non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV
- ATTIVITA': svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Se il numero degli associati diviene inferiore al minimo:
deve essere integrato entro 1 anno, trascorso il quale l'ODV è cancellata dal RUNTS se non richiede l'iscrizione in un'altra sezione.

DENOMINAZIONE: deve contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o l'acronimo ODV  non può essere usata da soggetti diversi.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (ARTT. 35 E 36)

- FORMA: associazione, riconosciuta o non riconosciuta (**NO FONDAZIONE**)
 - ASSOCIATI: non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 APS
- ATTIVITA': svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Se il numero degli associati diviene inferiore al minimo:

deve essere integrato entro 1 anno, trascorso il quale l'APS è cancellata dal RUNTS se non richiede l'iscrizione in un'altra sezione.

DENOMINAZIONE: deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS  non può essere usata da soggetti diversi.

ENTI FILANTROPICI (ARTT. 37, 38 E 39)

(enti erogativi per eccellenza - *grant making*)

FORMA: associazione riconosciuta o fondazione
(NO ASS. NON RICONOSCIUTA)

FINALITA': erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

DENOMINAZIONE: deve contenere l'indicazione di ente filantropico
☞ non può essere usata da soggetti diversi.

IMPRESE SOCIALI

Articolo 40 - Rinvio

Le IS ➡ D.LGS. 112/2017.

Le cooperative sociali e i loro consorzi ➡ L. 381/1991.

Art. 1 D.LGS. 112: *«Possono acquisire la qualifica di IS tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del c.c., che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa d'interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale».*

- * IS in forma di associazione (anche non ric.) o fondazione → RUNTS;
- * IS in forma societaria → il requisito dell'iscrizione nella sezione «IS» RUNTS è soddisfatto attraverso l'iscrizione nella sezione «IS» del RI.

RETI ASSOCIATIVE (ART. 41)

FORMA: associazione, riconosciuta o non riconosciuta **(NO FONDAZIONE)**

- associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 ETS o, in alternativa, almeno 20 fondazioni ETS, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno 5 regioni o province autonome;
- svolgono attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (ARTT. 42, 43 E 44)

Articolo 42 - Rinvio

1. Le società di mutuo soccorso sono disciplinate dalla [legge 15 aprile 1886, n. 3818](#), e successive modificazioni.

ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ART. 90 L. 289/2002)

ART. 5, lett. t):

«organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»

- ASD che intende essere ETS: RUNTS + Registro CONI;
- SSD (senza scopo di lucro) che intende essere ETS: iscrizione RI o sezione speciale speciale RI dedicata alle imprese sociali + Registro CONI

ARTICOLO 104 - ENTRATA IN VIGORE

- Il CTS è entrato in vigore il 3 AGOSTO 2017
- **IMP. INDIRECTE - ART. 82:** per ONLUS – ADV - APS iscritte nei rispettivi registri, si applica in via transitoria a decorrere **GIA' DAL 1° GENNAIO 2018**
- **IMP. DIRETTE (TITOLO X):** si applicano agli enti iscritti nel RUN a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Min. del Lavoro.

ODV e APS:

- le procedure di iscrizione nei registri sono cessate dal 22 novembre;
- trasmigrazione automatica dati dal 23 novembre (dati vigenti al 22)
e si concluderà il 21 febbraio 2022;
- verifica delle posizioni degli enti entro il 20 agosto 2022
→ silenzio assenso: l'ente si intende iscritto

ONLUS:

- le procedure di iscrizione all'anagrafe O. sono cessate dal 22 novembre;
 - AE comunica al RUNTS l'elenco ONLUS iscritte al 22 novembre (pubblicazione elenco sul sito dell'AE + comunicazione su GU);
 - dalla pubblicazione e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della CE, ciascuna ONLUS domanda l'iscrizione nel RUNTS;
 - con l'iscrizione al RUNTS si perde la qualifica ONLUS, anche anteriormente all'autorizzazione della CE;
- l'Anagrafe sarà soppressa a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della CE.